REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n° 1915/90 che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1915/90 della Commissione [3], le importazioni sul mercato comunitario di determinati calamari congelati sono assoggettate al rispetto del prezzo di riferimento in vigore, come è stato indicato nell'allegato al detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3898/90 della Commissione [4] fissa, tra l'altro, i prezzi di riferimento dei calamari congelati dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna di pesca 1991;

considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1915/90 è applicabile fino al 30 giugno 1991, è d'uopo modificare l'allegato di questo regolamento, indicando i livelli del prezzo di riferimento che dovranno essere rispettati durante la campagna 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1915/90, relativo ai livelli del prezzo di riferimento da rispettare per i prodotti interessati è sostituito dal seguente allegato:

« *ALLEGATO*

(in ecu/tonnellata di peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci		Prezzo di riferimento
ex 0307 49 51	Calmari o totani (Ommastrephes sagittatus):	intero, non pulito	685
		tubo	1 302
	Illex spp.		
ex 0307 99 11	— Illex argentinus:	intero, non pulito	687
		tubo	1 305
ex 0307 99 11	— Illex illecebrosus:	intero, non pulito	687
		tubo	1 305
ex 0307 99 11	— altre specie:	intero, non pulito	687
		tubo	1 305 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 25.
[4] Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente